

COPIA

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

Comune di Pré-Saint-Didier

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale N° **10**

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA IMU - APPROVAZIONE ALIQUOTE PER L'ANNO 2023.-

L'anno **duemilaventitre**

Addi **quattro** del mese di **Aprile**,

Alle ore diciotto e minuti zero, nella solita sala delle adunanze Consiliari, convocato per determinazione del Sindaco

Con avvisi scritti, spediti a domicilio di ciascun Consigliere, come da relazione di notifica del messo comunale in data 29.03.2023 si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.

Sotto la Presidenza del Sig. BIELLER Riccardo Piero

Sono intervenuti i Signori Consiglieri:

Cognome Nome	Presente
BIELLER Riccardo Piero - Sindaco	Sì
UVA Alessandra - Vice Sindaco	Sì
BELFROND Matteo - Consigliere	Sì
BELFROND Ruggero Giuliano - Consigliere	Sì
BRANCHE Camilla - Consigliere	Sì
BRUNO Valentina - Consigliere	Sì
CHEVALIER Cristina - Consigliere	Sì
CHEVALIER Loredana - Assessore	Sì
FONTE Vincenzo Marco - Consigliere	Sì
GRANGE Daniele - Consigliere	Sì
GRANGE Marcello Giuseppe - Consigliere	Sì
GRANGE Marco - Consigliere	No
GRANGE Sara - Consigliere	No
ROSSI Luca Maurizio - Assessore	Sì
ROTA Massimo - Consigliere	Sì
Totale Presenti:	13
Totale Assenti:	2

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Sig. ROSSERO Alberto

Il Presidente riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta esponendo essere all'ordine del giorno l'oggetto suindicato:

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA IMU - APPROVAZIONE ALIQUOTE PER L'ANNO 2023.-

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATI:

- la legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 “*Sistema delle autonomie in Valle d’Aosta*”;
- lo Statuto comunale, approvato con deliberazione consiliare n. 12 del 25.03.2015, ed in particolare l’art. 12 (Competenze del Consiglio);
- il vigente regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 37/18 del 28 novembre 2018;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “*Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali*” ed in particolare l’art. 175 in merito alla disciplina relativa alle variazioni di bilancio;
- il decreto legislativo 23 novembre 2011, n. 118 “*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42*”;

PREMESSO che ad opera dell’art. 1, commi da 739 a 783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, è stata istituita la “nuova” IMU a decorrere dal 1° gennaio 2020;

CONSIDERATO che il citato articolo 1, al comma 738 provvede ad abrogare la TASI le cui disposizioni sono assorbite da quelle introdotte per la disciplina della “nuova” IMU;

PRESO ATTO che i presupposti, della “nuova” IMU sono analoghi a quelli della precedente imposta, come indicato dal comma 740, che conferma il presupposto oggettivo nel possesso di immobili;

VERIFICATO che la norma richiamata ha assoggettato all’IMU tutti gli immobili situati nel territorio comunale, ad esclusione di quelli espressamente esentati dalla normativa di riferimento;

RILEVATO che, ai sensi della sopraddetta norma, l’imposta si applica sugli immobili presenti sul territorio comunale, così come definiti dalle disposizioni di cui sopra, pur non costituendo presupposto le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, ad eccezione di quelle incluse nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

VERIFICATO che, ai sensi del comma 741 dell’art.1, della Legge 27 dicembre 2019 n. 160, sono definiti gli oggetti imponibili, ossia i fabbricati, le abitazioni principali, le aree edificabili ed i terreni agricoli;

RILEVATO, nel dettaglio, che sono assimilate alle abitazioni principali:

1. le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
2. le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
3. i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;

4. la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
5. un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

PRESO ATTO che ai sensi dell'art. 1, comma 742, Legge 160/2019, il Comune è soggetto attivo dell'imposta introdotta e, dunque, ente impositore in relazione alla nuova IMU;

RILEVATO che il comma 744 conferma la riserva allo Stato della quota IMU fino alla misura del 7,6 per mille, con riferimento ai fabbricati accatastati nel gruppo "D", ad eccezione dei "D/10", riconoscendo ai Comuni le somme derivanti da attività di accertamento, in replica a quanto applicato con la vecchia IMU;

PRESO ATTO che l'aliquota base è stabilita nella misura dello 0,86%, ad eccezione di quella relativa agli immobili accatastati nel gruppo "D" che resta pari allo 0,76%;

CONSIDERATO che il Comune può modulare le aliquote aumentandole fino all'1,06%, che può raggiungere il valore dell'1,14% per i Comuni che avevano applicato la maggiorazione TASI, con possibilità di ridurle fino all'azzeramento;

VISTO il comma 748, che fissa l'aliquota di base per l'abitazione principale, inclusa nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze nella misura dello 0,5 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento, mediante apposita deliberazione del consiglio comunale;

VISTO il comma 750, che stabilisce l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà per i Comuni di ridurla fino all'azzeramento;

VISTO il comma 751, che esonera dall'IMU i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, così qualificati e fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, a decorrere dall'anno d'imposta 2022, in presenza delle condizioni suddette;

PRESO ATTO che la lettera h) del comma 1 dell'art. 7 del decreto legislativo n. 504 del 1992 - richiamata per l'imposta municipale propria dal secondo periodo del comma 8 dell'art. 9 del decreto legge n. 201 del 2011 - dispone l'esenzione dal pagamento dell'imposta per i terreni agricoli ubicati nei territori, montani o di collina delimitati ai sensi dell'art. 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984;

VISTO il comma 753, che indica l'aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, nella misura di base dello 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, prevedendo la facoltà per i Comuni, mediante deliberazione del consiglio comunale, di aumentarla fino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;

VISTO il comma 754, che stabilisce l'aliquota base per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli indicati nei precedenti punti, è pari allo 0,86 per cento, fornendo ai Comuni la possibilità, con deliberazione del Consiglio Comunale, di aumentarla fino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;

VISTO il comma 756, che dispone, a decorrere dall'anno 2021, che i Comuni, in deroga all'articolo 52, del D.Lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote di cui ai precedenti punti, esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

PRESO ATTO che la Risoluzione n. 1/DF del MEF del 18 febbraio 2020 ha chiarito che l'obbligo di compilazione del predetto prospetto delle aliquote della nuova IMU, è iniziato a decorrere per l'anno d'imposta 2021;

CONSIDERATO il permanere del vuoto normativo, in ordine all'emanazione dell'apposito decreto con cui deve essere fissata l'articolazione con cui possono essere approvate le aliquote IMU e, pertanto, il Comune non è sottoposto ad alcun vincolo nell'individuazione delle aliquote IMU da applicare;

VISTO il decreto interministeriale 20 luglio 2021, che ha stabilito le regole per l'approvazione delle specifiche tecniche del formato elettronico, utile per l'invio telematico delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate degli enti locali;

RILEVATO che detto decreto ha specificato le caratteristiche che devono possedere gli atti da inserire sul Portale del Federalismo Fiscale e le procedure per la trasmissione telematica delle delibere comunali;

DATO ATTO che per l'approvazione delle aliquote IMU, il comma 757, della Legge n. 160/2019, ha disposto, altresì, che il Comune deve procedere adottando specifiche procedure, ora dettate dal decreto interministeriale del 20 luglio 2021;

EVIDENZIATO che, stante l'assenza del decreto previsto dal comma 756, il Comune può approvare le aliquote IMU, per l'anno d'imposta 2023, senza dover tener conto di alcun vincolo normativo;

ATTESO che, ai sensi del comma 767, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, sempre che la delibera sia inserita nel Portale del MEF entro il 14 ottobre;

EVIDENZIATO che in caso di mancata pubblicazione, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006;

RILEVATO che il comma 777, ha ripristinato la potestà regolamentare già riconosciuta in vigore di I.C.I. consentendo, fra le varie casistiche, la possibilità di stabilire l'esenzione dell'immobile dato in comodato gratuito al comune o ad altro ente territoriale, o ad ente non commerciale, esclusivamente per l'esercizio dei rispettivi scopi istituzionali o statutari;

CONSIDERATO che la potestà regolamentare sopra citata può essere esercitata entro i limiti posti dallo stesso articolo 52, comma 1, che recita: *“Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti”*;

VERIFICATO che, stante la possibilità di ridurre le aliquote fino all'azzeramento, il Comune può approvare aliquote pari a zero o a misure alquanto contenute, per le fattispecie di cui al comma 777;

Richiamati di seguito i commi della legge n. 197 del 29 dicembre 2022 (Legge di Bilancio 2023) che hanno introdotto delle modifiche alle norme dell'IMU:

- i commi 81 e 82 che hanno introdotto al comma 759 dell'articolo 1 della l. n. 160/2019 la lettera g-bis) che prevede l'esenzione dall'IMU per gli immobili non utilizzabili né disponibili per i quali sia stata presentata denuncia all'autorità giudiziaria in relazione ai reati

di cui agli articoli 614, secondo comma (violazione di domicilio), o 633 (invasione di terreni ed edifici) del codice penale o per la cui occupazione sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale. Il soggetto passivo dovrà comunicare al comune interessato il possesso dei requisiti che danno diritto all'esenzione e la cessazione degli stessi, secondo modalità telematiche che verranno stabilite con apposito decreto Ministero dell'economia o delle finanze;

– il comma 837 che ha integrato i seguenti commi dell'articolo 1 della l. n. 160/2019:

a) il comma 756, prevedendo che le fattispecie delle aliquote IMU possono essere modificate o integrate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze;

b) il comma 767, prevedendo che a decorrere dal primo anno di applicazione obbligatoria del prospetto delle aliquote, in mancanza di una deliberazione di approvazione delle stesse e pubblicate sul "Portale del federalismo fiscale" entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote di base previste dai commi da 748 a 755;

PRESO ATTO della volontà dell'Amministrazione, vista la difficile congiuntura economica in atto e la conseguente difficoltà diffusa, di non aumentare l'imposizione fiscale gravando sulle famiglie e sulle attività presenti nel territorio comunale;

RITENUTO, per quanto sopra, allo scopo di garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente e per consentire la conservazione degli equilibri di bilancio, di confermare per l'anno 2023 le aliquote dell'imposta già approvate nell'anno 2022 e fissate come segue:

Imposta municipale propria (IMU)

Aliquota per abitazione principale di Cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, con l'applicazione di detrazione di euro 200	4 per mille
Aliquota per tutti gli altri fabbricati ed aree edificabili	8,6 per mille
Aliquota per unità immobiliari concesse in comodato ai sensi dell'articolo 1 – comma 10 della Legge n.208/2015	8,6 per mille
Aliquota per i fabbricati C1	7,6 per mille
Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D2	7,6 per mille riservato esclusivamente allo Stato
Aliquota per immobili beni merce	0 per mille
Aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30/12/1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26/02/1994, n. 133:	0 per mille

RIMARCATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2022, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative all'IMU devono essere inserite sull'apposito Portale del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze;

RILEVATO che tale adempimento consente di attribuire pubblicità costitutiva e, dunque, conferisce efficacia alle medesime deliberazioni, le cui previsioni decorreranno dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto nell'allegato Regolamento si rinvia alle norme vigenti inerenti alla "nuova" IMU ed alle altre norme vigenti e compatibili con la nuova imposta, anche con riferimento alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 "Statuto dei diritti del contribuente";

VISTO l'art. 53, comma 16, della legge n. 388/2000, che dispone che il termine «per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione» e che «i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento»;

RICHIAMATI l'art. 107 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e l'art. 4 del D.Lgs. 30.03.2001, n.165, i quali, in attuazione del principio della distinzione tra indirizzo e controllo da un lato, e attuazione e gestione dall'altro, prevedono che:

- gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, ovvero definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare, adottano gli atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione degli indirizzi impartiti;
- ai dirigenti spettano i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo. Ad essi è attribuita la responsabilità esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati in relazione agli obiettivi dell'ente;

Dato atto che sono stati regolarmente acquisiti i previsti pareri favorevoli ai sensi della vigente normativa;

Eseguita la votazione in forma palese per alzata di mano il cui risultato è il seguente:

VOTI n. 13 - FAVOREVOLI n. 13 - CONTRARI n. / ASTENUTI n. /;

DELIBERA

Tutto quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Di stabilire, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote e tariffe in relazione all'imposta IMU per l'anno 2023:

Imposta municipale propria (IMU)

Aliquota per abitazione principale di Cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, con l'applicazione di detrazione di euro 200	4 per mille
Aliquota per tutti gli altri fabbricati ed aree edificabili	8,6 per mille
Aliquota per unità immobiliari concesse in comodato ai sensi dell'articolo 1 – comma	8,6 per mille

10 della Legge n.208/2015	
Aliquota per i fabbricati C1	7,6 per mille
Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D2	7,6 per mille riservato esclusivamente allo Stato
Aliquota per immobili beni merce	0 per mille
Aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30/12/1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26/02/1994, n. 133:	0 per mille

Di dare atto che la presente deliberazione sarà inserita nell'apposito Portale del Federalismo Fiscale, con le modalità indicate in premessa, conferendo efficacia alla medesima;

Di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione mediante avvisi pubblici e la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata.

AR/cc



COMUNE DI PRE' SAINT DIDIER
Regione Autonoma Valle d'Aosta

COMMUNE DE PRE' SAINT DIDIER
Région Autonome Vallée d'Aoste

Pré-Saint-Didier, li 04/04/2023

PARERI SU PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
DI CONSIGLIO N. 10

**OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA IMU - APPROVAZIONE
ALIQUOTE PER L'ANNO 2023.-**

Ai sensi dell'art.9 della Legge Regionale 19 agosto 1998 n. 46 e dell'art.59 della Legge Regionale 23/10/1995 n. 45, esaminata la proposta di deliberazione concernente l'oggetto sopra indicato vengono espressi i pareri di competenza:

- Art.59 L.R. 45/1995 parere di legittimità
PARERE FAVOREVOLE f.to **IL SEGRETARIO COM.**

- Art.59 L.R. 45/1995 parere regolarità contabile
PARERE FAVOREVOLE f.to **IL RESPONSABILE**

- Parere interno sotto il profilo della regolarità tecnica
PARERE FAVOREVOLE f.to **IL RESPONSABILE UFFICIO
INTERESSATO**

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente

f.to BIELLER Riccardo Piero

Il Segretario Comunale

f.to ROSSERO Alberto

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Io sottoscritto Segretario Comunale attesto che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo pretorio di questo Comune in data odierna e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.52 bis della Legge Regionale 07.12.1998, n° 54 e successive modificazioni ed integrazioni.

Pré-Saint-Didier, li 07/04/2023

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to ROSSERO Alberto

Deliberazione divenuta regolarmente esecutiva in data 07/04/2023 ai sensi dell'art.52 ter L.R. 07.12.1998, n°54 e successive modificazioni ed integrazioni.

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to ROSSERO Alberto

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Prè-Saint-Didier, li 07/04/2023

IL SEGRETARIO COMUNALE
(ROSSERO Alberto)
